

A. Assegni familiari ai salariati non agricoli, agli indipendenti e alle persone senza attività lucrativa (LAFam e Laf)

1. Prestazioni

1.1. Assegno per figli

CHF 200 al mese, fino ai 16 anni del figlio, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno.

1.2. Assegno di formazione

CHF 250 al mese, fino al termine della formazione, ma al massimo fino ai 25 anni del figlio. Il diritto all'assegno di formazione non sussiste se il reddito da attività lucrativa del figlio è superiore a CHF 28'200 all'anno, rispettivamente a CHF 2'350 al mese; è considerato soltanto il reddito del lavoro (sono inclusi nel reddito del lavoro i redditi sostitutivi quali le indennità giornaliere versate dall'assicurazione per perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, le prestazioni dell'AI o dell'assicurazione malattia o infortuni).

1.3. Versamento dell'assegno

Ai salariati di professioni non agricole l'assegno è anticipato dal datore di lavoro; ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi, agli indipendenti ed alle persone senza attività lucrativa, l'assegno è versato direttamente dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

I disoccupati beneficiano del supplemento per figli unitamente alle relative indennità, tramite la Cassa di disoccupazione competente.

2. Campo di applicazione personale

2.1. Lavoratori salariati e lavoratori indipendenti di professioni non agricole

Lavoratori salariati di professioni non agricole alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge, lavoratori salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) e lavoratori di condizione indipendente se il salario/reddito annuo è di almeno CHF 7'050, rispettivamente se il salario/reddito mensile è di almeno CHF 587.

2.2. Persone senza attività lucrativa (PSAL)

Persone senza attività lucrativa che non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 16 OAFami, se non beneficiano di Prestazioni complementari all'AVS/AI.

3. Diritto

3.1. Principio un figlio un assegno

Ogni figlio/persona da diritto a un solo assegno.

Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto (in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione).

3.2. Persone che danno diritto agli assegni

Danno diritto agli assegni familiari:

- il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero,
- il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna,
- l'affiliato, se i genitori affilanti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di cura,
- il fratello, la sorella e l'abiatco dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento.

3.3. Concorso di diritti

Qualora più persone possano rivendicare il diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
- f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

3.4. Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile

Se il salariato è impossibilitato ad esercitare la sua attività per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpv. 1 e 3 CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi; per il periodo successivo, il salariato può richiedere gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità per un massimo di 16 settimane e, durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO.

3.5. Esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam

Se il figlio vive all'estero, gli assegni sono esportati nei seguenti termini:

Gruppo	Cittadinanza dell'avente diritto	Stato di residenza del figlio
CH	Svizzera	Esportazione se il figlio vive in uno Stato UE/AELS, in Bosnia-Erzegovina, in Montenegro e in Serbia
Stati dell'UE/AELS	UE/AELS	Esportazione se il figlio vive in uno Stato UE/AELS
Eccezione per Stati dell'UE/AELS	Slovenia	Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato
	Macedonia	Nessuna esportazione
	San Marino	Nessuna esportazione
	Turchia	Nessuna esportazione
	Bosnia-Erzegovina	Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato
	Montenegro	Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato
	Serbia	Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato
Tutti gli altri Stati	Tutti gli altri Stati	Nessuna esportazione

3.6. Assegno in caso di disoccupazione

In caso di disoccupazione totale, l'assegno è versato dalla Cassa di disoccupazione competente.

In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente anticipato dal datore di lavoro se il salario annuo, rispettivamente il salario mensile, raggiunge il salario minimo previsto dalla LAFam (CHF 7'050 / CHF 587) e a condizione che il salariato sia sottoposto a contratto per un mese intero; caso contrario, l'assegno è versato *pro rata temporis*.

4. Affiliazione

I datori di lavoro e le persone di condizione indipendente devono affiliarsi presso una Cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata a esercitare nel Cantone dove hanno la loro sede legale, rispettivamente dove sono domiciliati; le succursali devono affiliarsi presso una Cassa di compensazione per gli assegni familiari dove sono situate.

Le persone il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) devono affiliarsi presso una Cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata a esercitare nel Cantone dove sono registrati ai fini AVS.

Le persone senza attività lucrativa (PSAL) devono affiliarsi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari nel Cantone dove sono domiciliate.

5. Aspetti procedurali

5.1. Richiesta per assegni

L'avente diritto deve inoltrare la richiesta per beneficiare dell'assegno per figli o dell'assegno di formazione alla competente Cassa di compensazione per gli assegni familiari, compilando l'apposito formulario (salariato, salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo, indipendente o persona senza attività lucrativa).

5.2. Obbligo di informare

L'avente diritto, il beneficiario dell'assegno, il datore di lavoro dell'avente diritto o terze persone coinvolte devono informare, al massimo entro 10 giorni, la Cassa di compensazione per gli assegni familiari competente di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente di qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta.

5.3. Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

6. Finanziamento

Gli assegni per figli e gli assegni di formazione sono finanziati mediante la riscossione di un contributo. Le aliquote esposte sono riferite ai contributi riscossi dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (per i datori di lavoro e gli indipendenti, affiliati ad altre Casse professionali, possono esservi aliquote diverse; per informazioni a questo riguardo, occorre rivolgersi alla Cassa competente):

- datori di lavoro: 2.2% della massa salariale;
- salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 2.2% del reddito sottoposto all'AVS;
- persone di condizione indipendente: 1.1% del reddito sottoposto all'AVS;
- persone senza attività lucrativa (PSAL): 25% del contributo pagato all'AVS, ritenuto che le PSAL che pagano all'AVS il contributo minimo sono esonerate dal pagare il contributo per il finanziamento degli assegni familiari.

B. Assegni familiari nell'agricoltura (LAF)

1. Prestazioni

1.1. Assegno per figli e assegno per l'economia domestica

CHF 200 al mese, fino ai 16 anni del figlio, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno.

Nelle regioni di montagna, ai lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di CHF 20 al mese.

Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di CHF 100 al mese.

1.2. Assegno di formazione e assegno per l'economia domestica

CHF 250 al mese, fino al termine della formazione, ma al massimo fino ai 25 anni del figlio.

Il diritto all'assegno di formazione non sussiste se il reddito da attività lucrativa del figlio è superiore a CHF 28'200 all'anno, rispettivamente a CHF 2'350 al mese; è considerato soltanto il reddito del lavoro (sono inclusi nel reddito del lavoro i redditi sostitutivi quali le indennità giornaliere versate dall'assicurazione per perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, le prestazioni dell'AI o dell'assicurazione malattia o infortuni).

Nelle regioni di montagna, ai lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di CHF 20 al mese.

Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di CHF 100 al mese.

1.3. Versamento dell'assegno

Gli assegni familiari sono versati:

- ogni trimestre ai contadini che esercitano la loro attività a titolo principale ed ai pescatori professionisti,
- annualmente ai contadini occupati accessoriamente nell'agricoltura ed agli alpigiani,
- ogni mese, tramite il datore di lavoro, ai lavoratori agricoli.

2. Campo di applicazione personale

2.1. Agricoltori indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura

Agricoltori che nel corso dell'anno dedicano la maggior parte del loro tempo all'esercizio di un'attività agricola e provvedono in misura preponderante al sostentamento della famiglia con quest'attività.

2.2. Agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell'agricoltura

Agricoltori che ricavano dall'azienda agricola un reddito annuo minimo di CHF 2'000.00 oppure svolgono un'attività agricola corrispondente all'allevamento di un'unità di bestiame grosso.

2.3. Alpigiani

Persone che esercitano un alpeggio a titolo indipendente per almeno due mesi ininterrotti (il diritto agli assegni è limitato al periodo corrispondente di attività).

2.4. Pescatori professionisti che esercitano la pesca come attività principale

Persone che esercitano la pesca come attività principale.

2.5. Lavoratori agricoli (salariati)

Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica se, alternativamente:

- vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli,
- vivono nell'economia domestica del datore di lavoro ed i loro coniugi o figli conducono un'economia domestica propria alla quale devono provvedere,
- vivono con il coniuge o i figli nell'economia domestica del datore di lavoro.

3. Diritto

3.1. Principio un figlio un assegno

Ogni figlio/persona da diritto ad un solo assegno.

Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto (in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione).

3.2. Persone che danno diritto agli assegni

Danno diritto agli assegni familiari:

- il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero,
- il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna,
- l'affiliato, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e cura,
- il fratello, la sorella e l'abiatico dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento.

3.3. Concorso di diritti

Qualora più persone possano rivendicare il diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
- f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

3.4. Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile

Se l'avente diritto è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpvv. 1 e 3 CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi.

Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità di al massimo 16 settimane e durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO.

3.5. Esportazione degli assegni familiari secondo la LAF

Se il figlio vive all'estero, gli assegni familiari sono versati nei seguenti termini:

Gruppo	Cittadinanza dell'avente diritto	Stato di residenza del figlio
CH	Svizzera	Esportazione di ogni genere di assegno (anche l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in uno Stato dell'UE/AELS Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in Bosnia-Erzegovina, in Montenegro, in Serbia, nella Macedonia, a San Marino e in Turchia
Stati dell'UE/AELS	UE/AELS	Esportazione di tutti gli assegni se il figlio vive in uno Stato dell'UE/AELS
Eccezione per Stati dell'UE/AELS	Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Macedonia	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	San Marino	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Turchia	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Bosnia-Erzegovina	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Montenegro	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Serbia	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
Tutti gli altri Stati	Tutti gli altri Stati	Nessuna esportazione

3.6. Assegno in caso di disoccupazione

In caso di disoccupazione totale, l'assegno è versato dalla Cassa di disoccupazione competente.

In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente anticipato dal datore di lavoro se il salario annuo rispettivamente il salario mensile raggiungono il salario minimo (CHF 7'050 / CHF 587).

4. Affiliazione

I datori di lavoro e gli agricoltori indipendenti devono affiliarsi presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5. Aspetti procedurali

5.1. Richiesta per assegni

L'avente diritto deve inoltrare la richiesta per beneficiare degli assegni alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, compilando l'apposito formulario.

5.2. Obbligo di informare

L'avente diritto, il beneficiario dell'assegno, il datore di lavoro dell'avente diritto o terze persone coinvolte, devono informare immediatamente la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta.

5.3. Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

6. Finanziamento

Gli assegni per i lavoratori agricoli sono in parte finanziati mediante la riscossione di un contributo del 2% sulla massa salariale (salari in contanti e in natura) presso i datori di lavoro; gli assegni per gli agricoltori indipendenti sono finanziati dalla Confederazione (2/3) e dal Cantone (1/3).

C. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia

1. Genere di assegni

1.1. Assegno integrativo (AFI)

Assegno riconosciuto per figli fino ai 15 anni. Unitamente all'eventuale assegno per figli previsto dalla LAFam, esso copre il fabbisogno del figlio.

1.2. Assegno di prima infanzia (API)

L'assegno è riconosciuto fino all'accesso dell'ultimo figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i 4 anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

Copre il fabbisogno di tutta la famiglia.

2. Diritto e importo degli assegni

2.1. Assegno integrativo

Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente:

- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta,
- coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio,
- ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi

quale possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della Legge federale sugli stranieri (LStr). Per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del permesso C.

- soddisfa i requisiti della Laps.

Se almeno uno dei membri dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento per i figli stabilite dalla Laps. Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli previsti dalla LAFam.

2.2. Assegno di prima infanzia

Il genitore (famiglia monoparentale) ha diritto all'assegno, se cumulativamente:

- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta,
- coabita costantemente con il figlio,
- ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr,
- soddisfa i requisiti della Laps.

In caso di famiglia bi-parentale, i genitori hanno diritto all'assegno se cumulativamente:

- sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta,
- coabitano costantemente con il figlio,
- il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr. Per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del permesso C.
- soddisfano i requisiti della Laps.

Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche dal partner convivente e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o ne esercita una soltanto a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

Se almeno uno dei membri dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento definite dalla Laps per il genitore o per i genitori e per i figli.

3. Disposizioni comuni per l'assegno integrativo e per l'assegno di prima infanzia

3.1. Accertamento e calcolo

Per l'accertamento e il calcolo sono applicabili le disposizioni della Laps (per i dettagli, si rinvia agli approfondimenti relativi all'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

3.2. Inizio e fine del diritto

Il diritto nasce il primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali cui esso è subordinato e si estingue quando le condizioni non sono più assolte, ma al massimo ad un anno dalla decorrenza del diritto o dalla data dell'ultima revisione ordinaria.

3.3. Richiesta

La domanda deve essere presentata tramite lo Sportello regionale Laps competente, previo appuntamento fissato dal Comune di domicilio.

3.4. Obbligo di informare

Il titolare del diritto, i membri della sua unità di riferimento, il rappresentante legale oppure terze persone oppure Enti, ai quali è pagato l'assegno, devono comunicare immediatamente alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri dell'unità di riferimento rispetto alla situazione esposta al momento della domanda, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- il cambiamento di domicilio o della residenza delle persone che compongono l'unità di riferimento,
- ogni variazione della composizione dell'unità di riferimento, la variazione dello stato civile quale può essere un nuovo matrimonio od un'unione domestica registrata od una separazione od un divorzio, l'inizio o la fine di una convivenza, il decesso del coniuge o del partner registrato o del convivente, la nascita od il decesso di un figlio, l'inizio o l'interruzione o la fine dell'apprendistato o della formazione scolastica dei figli, ecc.,
- ogni variazione rilevante della situazione economica dell'unità di riferimento quale può essere l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa, l'aumento o la diminuzione del reddito (per esempio: il riconoscimento di una prestazione da parte di un'assicurazione sociale o privata) o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, vendita di beni immobiliari o mobiliari, ecc.

3.5. Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

4. Finanziamento

L'assegno integrativo è finanziato mediante la riscossione dei seguenti contributi:

- datori di lavoro: 0,15% della somma annua dei salari sottoposta all'AVS,
- salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 0,15% del reddito sottoposto all'AVS,
- persone senza attività lucrativa (PSAL): 0,15% del contributo pagato all'AVS,

- indipendenti: 0,15% del reddito sottoposto all'AVS.

L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.

5. Competenza e procedura

L'accertamento del diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia compete alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

6. Informazioni

Le informazioni possono essere richieste all'agenzia AVS del proprio Comune di domicilio e all'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni (tel. 091 821 91 11).